

Allegato "C" all'atto raccolta n. 5200

STATUTO DELL'ENTE BILATERALE NAZIONALE DELLA PANIFICAZIONE ED ATTIVITA' AFFINI

ART.1 – COSTITUZIONE

In attuazione di quanto stabilito dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane e generi alimentari e vari, è costituito l'"ENTE BILATERALE NAZIONALE DELLA PANIFICAZIONE ED ATTIVITA' AFFINI" (di seguito denominato "EBIPAN" o l'"Ente") tra la FIPPA/Federazione Italiana Panificatori, ASSIPAN, ASSOPANIFICATORI aderente a FIESA-CONFESERCENTI (di seguito individuate come le "Organizzazioni datoriali") e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL (di seguito individuate come le "Organizzazioni dei lavoratori").

L'EBIPAN è un'istituzione bilaterale, pariteticamente gestita, costituita nella forma dell'associazione senza personalità giuridica ex art. 36 e ss. c.c. e non persegue scopo di lucro.

ART.2 – SEDE E DURATA

L'EBIPAN ha sede in Via Giovanni Battista Morgagni, 33, c.a.p. 00161 – Roma. La durata dell'Ente è illimitata.

ART. 3 – SCOPI E FINALITA'

L'EBIPAN, in conformità a quanto stabilito dal vigente CCNL, è costituito con le finalità di valorizzare il comune impegno a realizzare le attività bilaterali più utili ad assicurare ai lavoratori della panificazione servizi ed interventi di sostegno o di integrazione al reddito. Rispondere adeguatamente alle sfide del mercato mediante miglioramenti di efficienza gestionale, di qualità dei prodotti ed incrementi di produttività e di redditività e assicurando lo sviluppo della capacità competitiva delle imprese che costituisce condizione essenziale anche in considerazione della progressiva globalizzazione dei mercati e del processo di integrazione europea, per confrontarsi validamente con la concorrenza interna ed internazionale. Salvaguardare il normale svolgimento dell'attività produttiva ed assicurare maggiore certezza alla programmazione dei costi aziendali, assecondando la positiva evoluzione ed attuazione, nelle diverse realtà merceologiche ed aziendali, dei processi di ristrutturazione, di innovazione e di sviluppo, in un quadro volto a perseguire l'ottimizzazione delle risorse, la valorizzazione del fattore umano e le possibilità di promozione dell'occupazione.

Le predette finalità sono perseguite nel quadro della natura bilaterale e paritetica dell'Ente, quale sede comune delle Parti sociali per la promozione del dialogo sociale, della qualità del lavoro, della tutela e qualificazione professionale dei lavoratori, del rafforzamento del welfare contrattuale e del sostegno allo sviluppo equilibrato del settore. Ogni iniziativa dell'EBIPAN è pertanto orientata a coniugare le esigenze di competitività, innovazione e continuità produttiva delle imprese con la valorizzazione del lavoro, la sicurezza, la formazione, la stabilità occupazionale e il miglioramento complessivo delle relazioni sindacali, nel rispetto del CCNL e degli accordi collettivi sottoscritti

dalle Parti stipulanti.

3.1) In particolare, oltre a quanto indicato sopra, l'EBIPAN persegue i seguenti scopi:

- a) promuovere e sostenere, con le opportune iniziative, il dialogo sociale tra le parti;
- b) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore della panificazione, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione tecnica e di sicurezza;
- c) promuovere, anche attraverso i fondi interprofessionali esistenti, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
- d) attivare direttamente, anche attraverso convenzioni, le procedure per accedere a programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al fondo Sociale Europeo;
- e) promuovere, dare attuazione e coordinare gli strumenti bilaterali istituiti contrattualmente a livello nazionale, nonché le loro articolazioni territoriali e/o aziendali indicati in maniera non esclusiva nei seguenti:
 - I. Osservatorio Nazionale;
 - II. Commissione Paritetica Nazionale;
 - III. Commissione Permanente sulle Pari Opportunità;
 - IV. Comitato Nazionale Ambiente e Sicurezza;
 - V. Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione;
- f) promuovere l'Assistenza Sanitaria Integrativa, anche attraverso il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori delle aziende di panificazione e attività affini, in forma abbreviata FON.SA.P.;
- g) verifica il versamento integrale da parte delle singole aziende della totalità delle contribuzioni previste in favore dell'EBIPAN stesso e del FON.SA.P.;
- h) promuovere ogni altra iniziativa, ivi compresa la costituzione di nuovi enti e/o l'adesione ad enti esistenti, nonché la stipula di specifici accordi laddove utili al raggiungimento degli scopi e delle finalità sociali ed al potenziamento delle attività bilaterali anche al fine di un costante miglioramento delle relazioni sindacali, per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del settore della panificazione nel suo complesso;
- i) assistenza contrattuale.

3.2) L'EBIPAN organizza, gestisce attività e/o servizi e provvidenze bilaterali in tema di welfare previsti dal CCNL, ovvero individuati e concordati dalle stesse Parti stipulanti il CCNL, con particolare riferimento:

- a) all'integrazione delle indennità contrattuali e di legge a sostegno della maternità e della paternità per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa post partum;
- b) all'attivazione delle misure di integrazione al reddito dei lavoratori;
- c) all'attivazione degli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'EBIPAN;

ART. 4 – SOCI

Per poter acquisire e mantenere la qualifica di socio dell'EBIPAN è condizione essenziale e preliminare l'aver sottoscritto il CCNL di cui all'art. 1 del presente Statuto ed ogni suo successivo rinnovo.

Resta ferma l'erogazione delle prestazioni, sulla base dei relativi regolamenti, anche in favore dei lavoratori in forza ad Aziende, ed in favore delle Aziende medesime, che regolino i rapporti di lavoro mediante l'applicazione del CCNL vigente e successivi rinnovi, anche se aderenti ad associazioni datoriali prive della qualifica di Socio dell'EBIPAN, e che siano regolari con i versamenti all'Ente.

ART. 4-BIS – ESCLUSIONE DEL SOCIO

La mancata sottoscrizione, adesione o permanenza quale parte del CCNL di cui all'art. 1 del presente Statuto e di ogni suo successivo costituisce grave motivo di esclusione del Socio.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei Soci, previa contestazione scritta trasmessa al Socio interessato a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento. Il Socio ha trenta giorni dal ricevimento della contestazione per presentare osservazioni, produrre documenti o formalizzare la propria adesione al CCNL vigente.

Decorso tale termine, l'Assemblea delibera con provvedimento motivato. La deliberazione è comunicata al Socio interessato a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento e produce effetto dalla data di ricezione.

Il Socio escluso può essere nuovamente ammesso qualora sottoscriva o aderisca al CCNL vigente, previa deliberazione dell'Assemblea.

Il Socio escluso, receduto o comunque cessato non può vantare alcun diritto sul patrimonio, sul fondo comune, sulle rendite o sui proventi dell'Ente.

ART. 4-TER – EFFETTI DELL'ESCLUSIONE O DEL RECESSO

L'esclusione o il recesso del Socio comportano la cessazione dei componenti in Assemblea designati (in via disgiunta o congiunta con altri Soci) dal Socio escluso, dei componenti del Comitato esecutivo espressione (in via disgiunta o congiunta con altri Soci) del Socio interessato da esclusione e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti nominati (in via congiunta con altri Soci) dal Socio escluso.

Entro novanta giorni dall'efficacia dell'esclusione o del recesso, l'Assemblea è convocata per adottare le deliberazioni conseguenti, anche in ordine alla sostituzione dei componenti cessati. Fino alla sostituzione dei componenti cessati, gli Organi statutari interessati continuano ad operare limitatamente agli atti urgenti, indifferibili e di ordinaria amministrazione.

Le sostituzioni avvengono nel rispetto del principio di pariteticità tra organizzazioni datoriali e organizzazioni dei lavoratori.

ART. 5 – ORGANI

5.1) Sono organi dell'Ente:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;

5.2) Tutte le cariche hanno la durata di 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

5.3) La funzione di ciascuno dei componenti degli Organi Statutari ha termine nel caso in cui la designazione sia revocata dal Socio che l'aveva espressa ovvero in caso di decadenza e/o dimissioni.

5.4) La decadenza si verifica laddove il componente dell'Organo risulti assen-

te ingiustificato per almeno 3 (tre) riunioni consecutive.

5.5) Nei già menzionati casi, il Socio che ha effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro i 60 (sessanta) giorni successivi. La nuova nomina verrà ratificata nella prima assemblea utile.

5.6) I sostituti rimangono in carica per la durata del quadriennio in corso.

5.7) La decadenza da componente dell'Organo comporta altresì la decadenza dalla carica di Presidente o Vicepresidente.

ART. 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei rappresentanti dei Soci è composta in maniera paritetica da n. 12 (dodici) componenti, 6 (sei) dei quali designati dalle Organizzazioni dei lavoratori e gli altri 6 (sei) designati dalle Organizzazioni datoriali, in ragione di due componenti per ciascun Socio.

6.1) Spetta all'Assemblea dei Soci:

- a) eleggere i componenti del Comitato Esecutivo ed il Collegio dei Revisori dei conti, determinare i relativi ed eventuali compensi;
- b) eleggere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) sostituire i componenti del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) provvedere all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Comitato Esecutivo;
- e) fornire indirizzi al Comitato Esecutivo sul raggiungimento degli obiettivi individuati dal CCNL in corso di vigenza, anche sulla base delle risultanze del bilancio annuale;
- f) approvare il regolamento di funzionamento;
- g) deliberare le modifiche dello Statuto;
- h) deliberare l'eventuale esclusione del Socio di cui al precedente art. 4 bis;
- i) deliberare l'eventuale scioglimento dell'Ente e la nomina dei liquidatori.

6.2) L'Assemblea si riunisce ordinariamente l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e, straordinariamente, ogni qualvolta sia ritenuto necessario ed opportuno dal Presidente oppure sia richiesto da almeno 2/3 dei componenti dell'Assemblea dei Soci o dal Collegio dei Revisori dei conti.

6.3) La convocazione dell'Assemblea dei Soci è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno sette giorni prima di quello per la riunione a mezzo PEC o con qualsiasi altro mezzo idoneo a certificare l'avvenuta ricezione (lettera raccomandata a/r).

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare e/o su cui deliberare.

In caso di urgenza, l'Assemblea dei Soci è convocata con le medesime modalità almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione.

6.4) Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Ente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Ove anche il Vicepresidente sia impedito, l'Assemblea dei Soci è presieduta da persona indicata dall'Assemblea stessa.

6.5) Le riunioni dell'Assemblea dei Soci sono valide con la presenza di almeno 10 componenti che rappresentino almeno 5 Soci e le relative deliberazioni,

ivi incluse quelle relative alla esclusione del Socio, all'approvazione del Regolamento e alle modifiche dello Statuto, sono prese con il voto favorevole di almeno 10 componenti che rappresentino almeno 5 Soci.

Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Ente sono assunte all'unanimità con la presenza di tutti i componenti dell'Assemblea.

6.6) I Delegati possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta che deve essere conservata agli atti e non può essere data ad un componente del Comitato Esecutivo.

Ciascun delegato non può essere portatore di più di 1 (una) delega di rappresentanza.

È consentita ai componenti dell'Assemblea la partecipazione a tutti gli effetti, a distanza, alle riunioni mediante sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza.

Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in teleconferenza o videoconferenza, dandone atto nel verbale.

Il Segretario ha funzioni verbalizzanti.

ART. 7 - COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto da 6 (sei) componenti eletti dall'Assemblea, 3 dei quali espressione delle Organizzazioni dei lavoratori e gli altri 3 di espressione delle Organizzazioni datoriali.

Al Comitato Esecutivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente nel modo più ampio, salvo quelli di competenza dell'Assemblea dei Soci.

7.1) In particolare, spetta al Comitato Esecutivo:

- a) eleggere, al proprio interno, il Presidente e Vicepresidente, in alternanza tra componenti di espressione delle Associazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- b) predisporre il Regolamento di funzionamento dell'Ente da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- c) eseguire le delibere assembleari;
- d) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo e consuntivo;
- e) predisporre le modifiche allo Statuto da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- f) gestire l'Ente in conformità agli scopi sociali ed alla legge, attenendosi alle disposizioni dello Statuto e facendo osservare quanto previsto dal Regolamento di funzionamento;
- g) predisporre quanto necessario per assolvere in modo conveniente e nel rispetto dei principi di economicità ai compiti riguardanti in particolare la gestione amministrativa e contabile, l'analisi dei progetti da approvare, la rendicontazione di quelli in fase di realizzazione e lo svolgimento delle attività bilaterali, attraverso l'adozione di un organigramma che consenta l'adempimento di quanto precede.
- h) provvede alla nomina e/o revoca del Direttore su proposta del Presidente e Vicepresidente;
- i) autorizzare il conferimento di incarichi, mandati o procure speciali, da parte del Presidente di concerto con il Vicepresidente, a professionisti e terzi per singoli atti o serie di atti, delimitandoli e provvedendo alla determinazione dei compensi;

l) stipulare accordi o convenzioni per la riscossione dei contributi;

7.2) Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente di regola almeno 3 (tre) volte l'anno e comunque tutte le volte che lo stesso lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti o di almeno 1/3 dei componenti del Comitato, con le modalità stabilite per la convocazione dell'Assemblea.

In caso di inerzia del Presidente, intesa come mancata convocazione del Comitato Esecutivo entro 7 giorni dalla richiesta ricevuta, lo stesso potrà essere convocato direttamente dal terzo dei componenti del Comitato originariamente richiedenti o direttamente dal Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.

7.3) Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza di almeno cinque componenti.

7.4) Le sue deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole di almeno cinque componenti.

7.5) È consentita ai componenti del Comitato Esecutivo la partecipazione a tutti gli effetti, a distanza, alle riunioni del Comitato, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza, purché il Segretario affianchi il Presidente nella sede da questi prescelta, che diviene la sede formale della riunione.

Il Presidente accerta l'identità dei componenti del Comitato Esecutivo presenti e di coloro che sono collegati in teleconferenza o videoconferenza, dandone atto nel verbale.

Il Segretario ha funzioni verbalizzanti.

ART. 8 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto all'interno del Comitato Esecutivo, alternativamente, una volta tra i Consiglieri rappresentanti le Associazioni datoriali, la volta successiva tra i Consiglieri rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, salvo diverso accordo tra le parti socie.

8.1) Il Presidente:

- a) è il Legale Rappresentante dell'Ente;
- b) esercita poteri e facoltà di impulso e coordinamento per l'ordinaria gestione ed amministrazione dell'Ente;
- c) il Presidente ed il Vicepresidente agiscono con poteri e firma congiunta in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) sovrintende, di concerto con il Vicepresidente, al funzionamento dell'EBIPAN esercitando tutte le funzioni a lui demandate da leggi, da regolamenti e dal Comitato Esecutivo;
- e) dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- f) convoca e presiede gli Organi Statutari, ne orienta e dirige i lavori, determinando, di concerto con il Vicepresidente, le materie da portare in discussione;
- g) dà esecuzione e sovrintende all'esecuzione delle delibere degli organi medesimi;
- h) in casi di reale urgenza, di concerto con il Vicepresidente, può assumere i provvedimenti che ritiene necessari, chiedendone poi l'approvazione e ratifica all'organo competente;
- i) di concerto con il Vicepresidente e previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, conferisce incarichi, mandati o procure speciali a professionisti e terzi per singoli atti o serie di atti;

- j) propone al Comitato Esecutivo la nomina e/o revoca del Direttore;
- k) stipula i contratti deliberati dagli Organi Statutari;
- l) in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

ART. 9 - VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente:

- a) è eletto all'interno del Comitato Esecutivo, alternativamente e in rappresentanza della componente di cui non è espressione il Presidente;
- b) opera di concerto con il Presidente nei casi previsti dall'articolo 8;
- c) sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed esercita i poteri che gli vengono delegati dal Presidente e/o dal Comitato Esecutivo.

ART.10 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

10.1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri nominati come segue dall'Assemblea dei Soci:

- a) n. 1 (uno) con funzioni di Presidente, designato tra i professionisti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti istituito presso il Ministero della Giustizia, dai soci della parte che, nell'alternanza, non ricopra la carica di Presidente dell'Ente;
- b) n. 1 (uno) scelto dai membri rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
- c) n. 1 (uno) scelto dai membri rappresentanti le Organizzazioni datoriali;

10.2) I Revisori dei Conti durano in carica 4 (quattro) anni, sono rieleggibili e partecipano alle riunioni dell'Assemblea dei Soci.

10.3) Il Collegio dei Revisori può partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo.

10.4) Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta il controllo contabile di tutta l'attività dell'Ente, con ogni potere di accertamento e di ispezione ed obbligo di riferire all'Organo Amministrativo, con apposita relazione annuale, sulle risultanze di bilancio.

Nel caso vengano rilevate irregolarità, i componenti del Collegio ne riferiranno al Comitato Esecutivo e, ove lo ritengano necessario, all'Assemblea dei Soci, affinché questa assuma i provvedimenti di sua competenza.

10.5) Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunirà ogni qualvolta sia convocato dal suo Presidente, o su richiesta di uno dei Revisori.

10.6) Le modalità di convocazione del Collegio dei Revisori dei Conti sono le medesime di quelle previste per la convocazione del Comitato Esecutivo.

Nell'avviso di convocazione può stabilirsi che la riunione si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione di un luogo fisico. In tal caso, nello svolgimento della riunione dovranno essere rispettati i principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il Segretario.

ART. 11 – DIRETTORE

La Segreteria dell'EBIPAN è retta da un Direttore nominato dal Comitato Esecutivo su proposta del Presidente e del Vicepresidente.

Il Direttore fungerà anche da segretario verbalizzante delle riunioni del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea dei Soci e, congiuntamente al Presidente,

sottoscriverà i verbali delle stesse.

ART. 12 – FINANZIAMENTO

12.1) In via ordinaria, l'EBIPAN è finanziato mediante i contributi previsti dal vigente CCNL.

12.2) In via straordinaria, l'EBIPAN è finanziato con i contributi liberamente versati in adesione allo spirito e alle finalità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e con i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, ovvero con lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo attribuiti al patrimonio dell'Ente, da destinarsi - esclusivamente - al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

ART.13 - PATRIMONIO SOCIALE

Tutti i mezzi patrimoniali dell'Ente, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che, a qualsivoglia titolo, concorra a incrementare quanto previsto dal precedente articolo 12 e così qualsiasi bene mobile o immobile che, a qualsiasi titolo, sia pervenuto nella disponibilità dell'Ente, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, sono destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'Ente.

Il regime giuridico applicabile ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente, è quello del "fondo comune" regolato, per solidale irrevocabile volontà dei Soci, dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente sia in caso di scioglimento dello stesso.

ART. 14 - ESERCIZIO SOCIALE

L'Esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

14.1) Lo schema di bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea di norma entro il mese precedente alla chiusura dell'esercizio precedente a quello al quale tale bilancio si riferisce.

14.2) Lo schema di bilancio consuntivo verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea di norma entro il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo rispetto alla competenza del bilancio stesso.

14.3) Al bilancio consuntivo deve essere allegata la situazione patrimoniale e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 15 – SCIOGLIMENTO/CESSAZIONE

In caso di scioglimento dell'Ente, l'Assemblea dei Soci provvede:

- a) alla nomina di due liquidatori designati rispettivamente dalle Organizzazioni datoriali e dalle Organizzazioni dei lavoratori di cui all'art. 1 del presente Statuto;
- b) alla determinazione, all'atto della messa in liquidazione, dei poteri e dei compensi dei liquidatori;

Il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai Soci, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

ART.16 – REGOLAMENTO

Per l'attuazione del presente Statuto l'Ente si doterà di un Regolamento di funzionamento, che dovrà essere approvato dall'Assemblea su proposta del Comitato Esecutivo.

ART. 17 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia ed in particolare le norme in materia di associazioni non riconosciute senza scopo di lucro.